

Delibera n. 158/99 (adottata il 20 ottobre 1999)

DIRETTIVA CONCERNENTE LA FACOLTÀ DI RECESSO NEI CONTRATTI DI FORNITURA ANNUALI, AD ESECUZIONE CONTINUATA, DI SERVIZI ELETTRICI

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 263 del 9 novembre 1999

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 ottobre 1999,

Premesso che:

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), in base al disposto dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), è investita di funzioni di regolazione dei servizi di pubblica utilità dell'energia elettrica e del gas, al fine di garantire, tra l'altro, la "promozione della concorrenza e dell'efficienza";
- alcuni utenti hanno segnalato all'Autorità che nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici a clienti vincolati stipulati dalle imprese distributrici, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), non è riconosciuta la facoltà di recesso, essendo esclusivamente prevista la proroga di diritto per un ulteriore periodo di un anno qualora il cliente non dia disdetta con raccomandata almeno due mesi prima di ogni scadenza;
- taluni degli utenti di cui al precedente alinea, hanno inviato all'Autorità copia di proposte contrattuali agli stessi presentate dall'Enel Spa – Divisione distribuzione a seguito della disdetta, comunicata successivamente all'acquisizione della qualifica di cliente idoneo, di un contratto di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici e a fronte della richiesta di un nuovo contratto per il periodo compreso tra la data di scadenza del contratto originario e la data di stipula di un contratto sul libero mercato;
- dalle proposte contrattuali di cui al precedente alinea risulta che:
 - a) per quanto concerne i corrispettivi di potenza, l'Enel Spa ritiene applicabile il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 settembre 1979, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 263, del 25 settembre 1979, ed in particolare di quanto

disposto al capitolo I, lettera A, paragrafo 11, recante Tariffe per forniture ricorrenti di durata inferiore ad un anno;

- b) per quanto concerne i corrispettivi per l'energia, l'Enel Spa propone l'applicazione di una tariffa non multioraria a utenze soggette a tariffa multioraria, ciò che comporta un significativo incremento dei costi per il cliente;

Visti:

- la legge n. 481/95, ed in particolare l'articolo 2, comma 12, lettere h) e m);
- il decreto legislativo n. 79/99 di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità 23 settembre 1998, n. 120/98, recante direttive concernenti l'erogazione del servizio elettrico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 229 del 1 ottobre 1998, con la quale l'Autorità ha disposto l'inserimento nei contratti pluriennali di fornitura, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici a clienti vincolati, di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore a sei mesi, nel caso in cui detto cliente acquisisca la qualifica di cliente idoneo;
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99 (di seguito: deliberazione n. 13/99), recante disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamiento e di alcuni servizi di rete, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 dell'1 marzo 1999;
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, recante definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 144 del 22 giugno 1999, con la quale l'Autorità ha disposto l'inserimento nei contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di una clausola che riconosca al cliente la facoltà di recesso con onere di preavviso non superiore a sei mesi;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, recante definizione delle modalità di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo e istituzione dell'elenco dei clienti idonei, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999;

Considerato che:

- le segnalazioni di cui in premessa, unitamente alla documentazione acquisita dall'Autorità, evidenziano il permanere di profili di natura tariffaria e contrattuale che, non giustificati da esigenze di tutela di interessi generali afferenti il funzionamento del sistema elettrico, costituiscono un obiettivo ostacolo al processo di liberalizzazione avviato dal decreto legislativo n. 79/99;
- l'attivazione di una fornitura di energia elettrica è subordinata alla preventiva verifica, da parte del gestore della rete a cui è allacciato il cliente idoneo, della compatibilità della richiesta di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 13/99;
- le imprese distributrici, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, hanno l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche nonché le deliberazioni emanate dall'Autorità in materia di tariffe, contributi ed oneri;

Ritenuta la necessità di riconoscere, al fine di eliminare situazioni di fatto o di diritto tali da creare ostacoli all'effettiva apertura del mercato elettrico come prevista dal decreto legislativo n. 79/99, la facoltà di recesso unilaterale anche nei contratti di fornitura di energia elettrica di durata annuale ai clienti che acquisiscano la qualifica di cliente idoneo, ovvero possano indirettamente beneficiare del riconoscimento di detta qualifica ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 79/99;

DELIBERA

Articolo 1 Ambito di applicazione

La presente direttiva si applica ai contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

Articolo 2 Facoltà di recesso da contratti di fornitura annuali, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici

2.1 Nei contratti di cui al precedente articolo 1 viene riconosciuta al cliente finale la facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso non superiore ad un mese, qualora il medesimo cliente finale:

- a) abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;
- b) partecipi ad un consorzio, ovvero assuma una partecipazione in una società consortile, che abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99;
- c) limitatamente alle persone giuridiche, faccia parte di gruppi di imprese che abbiano acquisito la qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99.

2.2 La facoltà di cui al comma 2.1 può essere esercitata limitatamente ai siti di consumo rilevanti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30 giugno 1999, n. 91/99.

Articolo 3 Disposizioni finali

La presente direttiva viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.